



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 21 – C.A.P. 28070 – C.F. 00167670033

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Annotazioni

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.10.1995;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.04.2007 il Regolamento è adeguato alle norme della Lg. 30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) e alle norme della Lg. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.04.2008 il Regolamento è novellato agli artt. 10 e 14 su indicazione del Ministero delle Finanze.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8.04.2011 il Regolamento è stato integrato all'art. 18 con l'aggiunta del secondo comma.

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Ghemme la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50 % dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61, D. Lgs. n. 507/1993. (1)

(1) Nota: con Del. C.C. n. 13 del 16.03.2001, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana, si considera l'intero **costo dello spezzamento** dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7, Dlgs. 22/97, modificato dall'art. 53, comma 17, Lg. 388/00.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alla zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrala e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri e fino a 1.000 metri
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1.000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato od è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai comma precedenti.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento o dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili od ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si

formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie al fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Superficie catastale

(art. 1, comma 343, Lg. 30.12.2004, n. 311 – Legge Finanziaria per l'anno 2005)

A decorrere dal 01 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all' 80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23.03.1998, n.138.

I Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62, D.lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa

dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 Ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 8

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, e dei convitti, istituti di educazione privati delle associazioni

tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole private di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 e s.m.i.), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privati;
- le superfici dei balconi e terrazzi.

Art. 9

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive e culturali per le parte riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva e culturale;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 10

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. *Le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali non sono tassabili (art. 6, D.L. 29.09.1997, conv. Lg.29.11.1997, n. 410). (1)*

3. *Le superfici scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione, sono tassate per intero. (1)*

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

Nota (1): Le variazioni ai comma 2 e 3 sono state introdotte con Deliberazione C.C. n. 27 del 18.04.2008.

Art. 11

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del **30%** per le abitazioni con unico occupante;
- b) del **10%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) del **20%** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) del **30%** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

- e) del **30%** per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Ove si verifichino le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste nel comma precedente e nell'art. 2, comma 3, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste.

Art. 12

Agevolazioni e riduzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente (asili, ecc.);
- c) i locali e le aree degli Enti assistenziali;
- d) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone sole di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67, D. Lgs. n. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 13

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del d. Lgs. n. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 14

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Ghemme la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. *E' temporaneo l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (art. 3, comma 68, lett. g), Lg. 549/95).* (1)

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del **25%**.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le modalità previste dall'art. 50, D.Lgs. n. 507/93.

Qualora l'uso temporaneo non sia soggetto a previa autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Nota (1): La variazione al comma 1, ultimo periodo, è stata introdotta con Deliberazione C.C. n. 27 del 18.04.2008.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Art. 15

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,

denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche relative a locali e/o aree interessate alla tassa, gli uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare denuncia nel termine previsto, ferma restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 16

Accertamento e controllo

(art. 1, comma 161, Lg.27.12.2006, n. 296)

A decorrere dal 01 gennaio 2007 l'ente impositore emette avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma del D.lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modifiche.

I relativi versamenti sono effettuati entro il termine di sessanta giorni.

Le attività di controllo, accertamento sono di competenza del Funzionario Responsabile della tassa che ne sottoscrive gli atti; i relativi avvisi ai Contribuenti sono notificati anche mediante raccomandata A/R.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di *presunzioni semplici* con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto od in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 17

Riscossione mediante formazione di ruolo (1)

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16, comma 1-2, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Responsabile del Servizio può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

(1) Nota: la riscossione mediante formazione di ruolo è normata ai sensi del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i. – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Art. 18

Riscossione spontanea

(Del. C.C. n. 14 del 16.03.2001; vedi, inoltre, art. 36, Lg. 23.12.2000, n. 388; art. 52, D.lgs. 446/97)

L'importo dei tributi, addizionali, sanzioni, accessori, iscritti in appositi elenchi, possono essere riscossi tramite Tesoriere, mediante versamento diretto, mediante versamento su cc/p intestato allo stesso.

Il Responsabile del Servizio è autorizzato a provvedere alla riscossione della Tassa nel limite di n. 6 (sei) rate bimestrali, con scadenze quindi che di volta in volta, nel rispetto di detto limite, saranno individuate dallo stesso Responsabile, in relazione alle emissioni degli avvisi bonari di pagamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione con altri adempimenti significativi; inoltre si stabilisce che, qualora il contribuente non effettua i pagamenti rateizzati, l'importo debba essere versato entro lo scadere della seconda rata, decorrendo da tale termine la sanzione per omesso/tardivo versamento.(1)

(art. 36, Lg. 23.12.2000, n. 388)

Nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, l'Ente si avvale anche del procedimento di riscossione tramite il sistema bancario.

(art. 1, comma 168, Lg.27.12.2006, n. 296)

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta risulti inferiore a € 5,16.

(art. 1, comma 166, Lg.27.12.2006, n. 296)

Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

(1) Nota: Nuovo secondo comma introdotto con delibera C.C. n. 28 dell'8.4.2011 .

Art. 19

Interessi

(art. 1, comma 165, Lg.27.12.2006, n. 296)

Sulle somme dovute per la tassa ed addizionali si applicano gli interessi moratori nella misura dell'interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile, calcolandoli con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20

Rimborsi

(art. 1, comma 164 e 165, Lg.27.12.2006, n. 296)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, avvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Funzionario Responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Gli interessi a credito sono calcolati secondo le modalità di cui all'art. 19.

(art. 1, comma 168, Lg.27.12.2006, n. 296)

I rimborsi non sono effettuati quando l'importo dovuto risulti inferiore a € 5,16.

Art. 21

Compensazione

(art. 1, comma 167, Lg.27.12.2006, n. 296)

Su richiesta del contribuente o d'ufficio, è effettuata la compensazione della tassa a dedito e a credito nelle diverse annualità della tassa medesima.

Su richiesta del contribuente, motivata da particolari esigenze, è effettuata compensazione anche con gli altri tributi locali.

Art. 22

Accertamento con Adesione

Su iniziativa del contribuente o d'ufficio sono attivati gli istituti dell'Accertamento con Adesione. (1)

(1) *Nota: Vedasi al riguardo la Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 10.02.1999: “Riapprovazione del Regolamento Comunale introduttivo nell’ordinamento tributario comunale dell’istituto dell’Accertamento con Adesione del contribuente”.*

Art. 23

Sanzioni

Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai DD.lgss. 471/472/473 del 23.12.1997 e s.m.i., come modificate dalla Lg. 27.12.2006, n. 296, sono graduate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire nell’attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.(1), (2)

(1) *Nota: Vedasi al riguardo la Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 31.08.1998: “Determinazione dei criteri da adottare per le nuove sanzioni tributarie e determinazione delle entità delle sanzioni”.*

(2) *Nota: Vedasi inoltre al riguardo la Deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 19.12.2001: “Approvazione del Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di Regolamenti Comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi”.*

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all’art. 26.

Art. 24

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. n. 545 del 31.12.1992 ed al D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, il ricorso contro l’avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

Art. 25

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

(art. 1, comma 106, 107, 108, Lg.27.12.2006, n. 296 –Finanziaria 2007)

I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente all’Agenzia delle Entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità della comunicazione.

Le omesse, incomplete, infedeli comunicazioni sono sanzionate ai sensi dell’art. 11, D.lgs. 18.12.1997, n. 471 e s.m.i..

Art. 26

Funzionario Responsabile

Il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa.

Il nominativo del funzionario è comunicato al Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22, Lg. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, Lg. 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 28

Casi non previsti

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i Regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 29

Rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 30

Tutele dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni.

Art. 31

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, alle norme di legge vigenti in materia, nonché al Regolamento per la Disciplina delle Entrate Tributarie Comunali.(1)

(1) Nota: Vedasi al riguardo la Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 13.04.2007: “*Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate Tributarie e Patrimoniali*”.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

Unitamente alla Deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.


Il presente regolamento:

- è stato modificato/integrato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2008 con atto n. 27;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 21/05/2008 al 05/06/2008

–

Data



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....